Spett.le
GFI & Partners
Gestione Formazione Integrata
c.a. Responsabile scientifico
Ing. Renato Imbimbo
gfiservizi@pec.it

OGGETTO: Chiarimenti Linee Indirizzo aggiornamento competenza professionale – Testo Unico 2018

Egr. Ing. Imbimbo,

con riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti dello scorso 10 febbraio, si rappresenta quanto segue.

Il testo unico ha confermato ed esplicitato quello che era già previsto dalla normativa vigente in materia e dalle linee di indirizzo emanate dal CNI di seguito riportate:

CORSI ABILITANTI

I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).

RILASCIO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Attestati di partecipazione sono rilasciati su richiesta dei partecipanti utilizzando un modello standard valido su tutto il territorio nazionale come da schema allegato. L'attestato può essere rilasciato esclusivamente a firma del legale rappresentante del Provider o Ordine.

Nel caso di eventi organizzati con il supporto di partner e/o sponsor è vietato nell'attestato indicare i loro loghi/Ragione Sociale/nome Ente. E' fatto divieto per i partner e sponsor rilasciare attestati di partecipazione anche se distinti da quello rilasciato dal Provider.

RILASCIO CFP PER CORSI ABILITANTI RELATIVI PREVISTI DALLA EX LEGGE 818 /84

È possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/84 solo ed esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti dalla DM 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno all'art. 4 comma 3.

Nel caso da Lei rappresentato, la normativa di riferimento così come anche chiarito dal'Accordo Stato Regione 07/07/2016 non riconosce la Sua azienda come soggetto “formatore”, in quanto tale qualifica nel Suo caso è attribuita esclusivamente all’ Organismo Paritetico Zonale di Organismi Paritetici Nazionali con il quale Lei ha sottoscritto una apposita convenzione per operare come struttura di loro proprietà o di loro diretta emanazione.

Pertanto alla luce di quanto sopra indicato le confermiamo che per poter erogare corsi abilitanti ex D.Lgs 81/08 validi anche ai fini del rilascio di CFP ai partecipanti, la sua azienda deve essere espressamente riconosciuta come “soggetto formatore” ed inserita negli appositi elenchi nazionali/regionali.

Per quanto riguarda i corsi relativi alla sicurezza, la normativa non prevede alcuna deroga rispetto al principio generale che il

Tale limitazione non riguarda solo i provider ma anche i corsi organizzati dal altri Ordini Professionali, che per lo stesso motivo non sono riconosciuti come validi per il rilascio di CFP.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Ing. Angelo Valsecchi	Ing. Armando Zambrano